

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giuseppe Sigillò Massara **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 2.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WANG QIANGMING (Socio – titolare del 15% delle quote sociali dal 3.7.2014 nonché Consigliere delegato con potere di firma dal 10.7.2014 al 24.7.2015 della Società AC Pavia Srl), NUCCILLI ALESSANDRO (dal 8.7.2016 Socio unico e dal 10.7.2016 e sino al fallimento Amministratore unico della Società AC Pavia Srl - (nota n. 1430/626 pf16-17 GP/GC/ag dell'11.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, fatta premessa che la Società AC Pavia Srl era stata dichiarata fallita con sentenza n. 105 del 4 ottobre 2016 del Tribunale di Pavia; che la Società non era stata ammessa al campionato di Divisione unica Lega Pro stagione sportiva 2016-2017; che il 21 luglio 2016 la Presidenza Federale aveva deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per detta Società; che la Società aveva avuto la revoca dell'affiliazione alla FIGC, intervenuta il 22 dicembre 2016, ha deferito a questo Tribunale il Sigg.ri Wang Qiangming, quale socio titolare del 15% delle quote societarie dal 3 luglio 2014 e consigliere delegato con poteri di firma della Società dal 10 luglio 2014 al luglio 2015 ed il Sig. Alessandro Nuccilli, quale socio unico dell'8 luglio 2016 e dal 10 luglio 2016 sino al fallimento amministratore unico della Società, ai quali ha contestato ad entrambi la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC ed in più al solo Nuccilli la violazione dell'art. 37 comma 1 NOIF per aver egli mancato di comunicare alla Lega Professionisti la propria carica di amministratore unico e legale rappresentante della Società.

Più in particolare, è stato accertato che il Wang aveva contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico - patrimoniale della Società ed aveva mancato di effettuare interventi di ricapitalizzazione suscettibili di risanare (o tentare di risanare) la Società, tanto da causarne la dichiarazione di fallimento; e che il Nuccilli, per quanto consapevole della gravità della situazione della Società, aveva ommesso di assumere iniziative atte a consentirne il riequilibrio economico e finanziario, mancando inoltre di apportare risorse adeguate alle impellenti necessità aziendali, così provocando la mancata iscrizione della Società al

campionato di competenza, il conseguente ulteriore pregiudizio economico, lo svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi da ultimo l'inevitabile fallimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, ha chiesto l'accoglimento del deferimento, con applicazione della inibizione di anni 2 (due) e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) a carico di ciascuno dei deferiti.

I Sigg.ri Wang e Nuccilli non hanno depositato scritti a difesa, né sono stati presenti alla riunione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento che entrambi i deferiti nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento hanno ricoperto le cariche sociali descritte nel deferimento; essi, pertanto, soggiacciono alla incolpazione che è stata loro contestata, stante il riferimento temporale contenuto nell'art. 21 comma 3 NOIF.

Nel merito risulta pacifica la circostanza che entrambi i deferiti, nell'ambito delle rispettive cariche, hanno quanto meno contribuito a determinare l'insolvenza della Società, venendo palesemente meno ai principi di corretta e sana amministrazione.

Il deferimento deve essere accolto in una alle sanzioni richieste, che tuttavia per il Nuccilli vanno riconsiderate in aumento, considerato che egli è stato chiamato a rispondere di due violazioni, rispetto a quella unica contestata al Wang.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, a parziale modifica delle richieste della Procura Federale, infligge al Sig. Wang Qiangming l'inibizione di anni 2 (due) e l'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); al Sig. Alessandro Nuccilli l'inibizione di anni 2 (due) e mesi 3 (tre) e l'ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00)

(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LONGHI ALESSANDRO (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pisa 1909 SS ARL, attualmente tesserato con la Società Calcio Brescia Spa) - (nota n. 1453/792 pf16-17 GP/GT/ del 16.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il calciatore Sig. Alessandro Longhi, già tesserato per la US Sassuolo, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, consistita nell'aver eccepito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso innanzi il Tribunale Civile di Terni contro il Sig. Massimo Borgobello, suo ex procuratore sportivo, che agiva contro il Longhi per il pagamento di somme a titolo di provvigione, l'insussistenza dell'avverso credito in quanto l'importo dell'ingiunzione era stato preventivamente e direttamente liquidato al Borgobello dalla suddetta Società, circostanza questa che, nel corso della indagine da parte della Procura Federale, era stata confermata dallo stesso calciatore, ma smentita dalla US Sassuolo attraverso le audizioni dei Sigg.ri Gerardo Esposito e Filippo Spitaleri, nella rispettiva qualità di segretario sportivo il primo e collaboratore e responsabile amministrativo il secondo della Società.

Il deferimento si era attivato in base ad un esposto - denuncia del Borgobello, il quale, dopo aver evidenziato che il suo credito ammontava ad € 88.755,00, che nulla aveva percepito dalla Società US Sassuolo e che, pertanto, la tesi difensiva del Longhi era del tutto infondata, chiedeva che la Procura Federale, ove avesse ravvisato la violazione di norme federali o di altro genere, procedesse nei confronti del responsabile; chiedeva altresì che la decisione gli venisse comunicata, anche nell'ottica della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La memoria difensiva

Il Sig. Alessandro Longhi ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva del 27 ottobre 2017, redatta dall'Avv. Sara Agostini, con la quale ha chiesto in via preliminare la declaratoria di irricevibilità del deferimento e nel merito il proscioglimento per l'insussistenza della violazione.

Ha precisato che la Procura Federale, nell'espletare l'attività inquirente e requirente, non aveva rispettato i termini di cui all'art. 32 ter comma 4 CGS, così causando l'improcedibilità del deferimento, da dichiararsi pertanto irricevibile; nel merito, la Procura stessa era venuta meno dal considerare che i compensi pretesi dal Borgobello erano stati pagati dalla Società US Sassuolo alla ditta Scotti & CO Players Management, fondata dallo stesso asserito creditore ed a lui riconducibile, per cui il debito che gli era stato contestato non era esistente perché già saldato.

Il dibattimento

Alla udienza odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e contestate le ragioni difensive dell'incolpato, ha chiesto accogliere il deferimento con la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) a carico del Longhi.

È altresì comparsa per il deferito l'Avv. Sara Agostini, la quale si è riportata al proprio scritto difensivo ed agli atti prodotti (Iodi Tnas, sentenza Tribunale Modena, articoli tratti da Internet) ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni, non senza aver precisato, a domanda del Collegio giudicante, che il decreto ingiuntivo opposto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice della opposizione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Si può dedurre dagli atti del procedimento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, portato a cognizione del Tribunale di Terni, nel quale il Longhi ha eccepito l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento del credito vantato dal Borgobello perché ad essa si era adempiuto con il pagamento effettuato dalla Società US Sassuolo, non si è definito, sicché manca la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria sulla eccezione sollevata in quella sede dal Longhi, che potrebbe comportare l'accoglimento o il rigetto della opposizione.

La pendenza del giudizio, se di certo non sottrae a questo Tribunale la competenza in materia di diritto sportivo, rende tuttavia inopportuna la decisione, che, qualunque essa sia, avrebbe riflessi condizionanti sul processo civile.

Non a caso infatti il Borgobello, nell'esposto - denuncia alla Procura Federale, ha chiesto che a carico del Longhi fossero accertati gli estremi della violazione di norme disciplinari, "stante anche la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo" (virgolettato il passo letterale dello scritto).

È come a dire che, se ci sarà colpevolezza del Longhi, il provvedimento dovrà essere sottoposto all'attenzione del Tribunale affinché ne faccia uso ai fini del decidere.

Inoltre, non può sottacersi la circostanza che le contrastanti dichiarazioni delle parti, raccolte dalla Procura Federale, non sono state supportate da riscontri di natura documentale, tanto da apparire mancanti, nell'ambito di questo procedimento, dei requisiti della prova certa.

Il rigetto del deferimento esime questo Tribunale da ogni ulteriore valutazione delle eccezioni sollevate dal deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento.

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACD LEGNANO, oggi AC LEGNANO SSDARL - (nota n. 1607/713 pf16-17 GP/aa/mq del 29.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società ACD Legnano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Vanessa Paolillo, all'epoca del fatto rappresentante legale della Società, consistito nell'omesso pagamento all'allenatore Sig. Umberto Cortellazzi delle somme che erano state liquidate in favore di quest'ultimo dal Collegio Arbitrale presso la LND con la decisione del 13 giugno 2016 e che dovevano essere corrisposte entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, in ciò ravvisandosi la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF, nonché dell'art. 8 commi 9 e 10 CGS.

Veniva precisato nella parte motiva del deferimento che la Sig.ra Vanessa Paolillo e la Società ACD Legnano avevano presentato alla Procura Federale l'istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 32 sexies CGS nella misura finale della inibizione di mesi quattro a carico della Paolillo e dell'ammenda di euro mille in una alla penalizzazione di un punto in classifica a carico della seconda, che tuttavia la Società non aveva rispettato, mancando di corrispondere siffatta ammenda.

L'accordo, che aveva avuto il nulla osta della Procura Generale dello Sport ed era stato assentito dalla stessa Procura Federale, si era conseguentemente risolto, per cui con il C.U. n. 41/AA del 16.08.2017 veniva dato atto dell'intervenuta risoluzione.

La memoria difensiva

La AC Legnano SSD, già ACD Legnano, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 26 ottobre 2017, redatta dal difensore Avv. Mauro Nucera, con la quale ha chiesto la propria assoluzione, ovvero in subordine l'applicazione del minimo edittale delle sanzioni disciplinari e pecuniarie, attinenti al caso in esame.

Ha precisato che l'ACD Legnano aveva più volte modificato l'assetto societario e, da ultimo, era stata trasformata da associazione dilettantistica in società sportiva a responsabilità limitata avente la nuova denominazione di AC Legnano SSD a rl.

Tale nuova Società aveva corrisposto al Cortellazzi gli importi che gli erano dovuti, sicché, tanto perché era diversa dalla precedente quanto perché il debito era stato sanato, la nuova

Società doveva andare assolta dalla incolpazione di cui al deferimento, che essendo riferibile alla vecchia dirigenza, espressione della vecchia Società, non poteva estendersi all'attuale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e contestata la difesa della Società AC Legnano SSD, ha chiesto che fossero applicate alla deferita le sanzioni della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nell'attuale stagione sportiva e della ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), maggiore di quella che era stata in origine pattuita, ma che doveva essere aggravata in relazione al comportamento della deferita.

È altresì comparsa la Società AC Legnano SSD, rappresentata dal Presidente Sig. Giovanni Munafò e dall'Avv. Mauro Nucera, la quale si è riportata alla memoria, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

È spontaneamente intervenuto lo stesso Sig. Munafò, il quale ha descritto l'attività della nuova Società finalizzata ad appianare le esposizioni debitorie della precedente gestione e a ricondurre la Società negli ambiti della massima trasparenza economica e della correttezza. Ha confermato che la nuova Società aveva provveduto a saldare il debito nei confronti del Cortellazzi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risultano acquisiti agli atti del procedimento la decisione del Collegio Arbitrale L.N.D., il C.U. n. 188/AA - 16.06.2017 di pubblicazione dell'accordo intervenuto tra la Procura Federale e la (vecchia) Società, il C.U. n. 41/AA – 16.08.2017 di pubblicazione della revoca di detto accordo per colpa ascrivibile alla Società stessa.

Sussiste pertanto piena prova dell'inadempimento della Società, che non aveva inteso eseguire il pagamento della concordata ammenda di euro mille, che difatti non era stata versata neppure successivamente al cambio di denominazione sociale ed alla presenza degli attuali dirigenti.

Detto questo, appare evidente la continuità esistente tra la vecchia e la nuova Società, che è peraltro confermata dalla circostanza che quest'ultima ha provveduto ad onorare il credito del Cortellazzi; tale iniziativa, che costituisce l'espressione del riconoscimento della pregressa obbligazione, non esonera l'attuale AC Legnano SSD a rl dalle responsabilità contratte dalla ACD Legnano in relazione al mancato adempimento dell'accordo raggiunto con la Procura Federale, che era maturato proprio a fronte della vicenda del Cortellazzi, che la nuova Società ha inteso onorare.

Il deferimento deve essere accolto, ma con riduzione della sanzione economica a carico della Società, che appare equo limitare alla somma già a suo tempo pattuita ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, anche in considerazione del fatto che il credito del Sig. Umberto Cortellazzi è stato pagato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla AC Legnano SSD rl (già ACD Legnano) la penalizzazione di 1 (uno) punto in

classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra (Eccellenza) della stagione sportiva in corso, nonché l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARZIALE BONASIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Ponte SP Isola SSD ARL), SOCIETÀ AC PONTE SP ISOLA SSD ARL - (nota n. 1872/1216 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Marziale Bonasio, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Ponte SP Isola SSD ARL, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, l'originale proroga fidejussione bancaria di importo pari a € 31.000,00, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;
- la Società AC Ponte SP Isola SSD ARL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento

Alla odierna udienza, pur ritualmente convocate le parti, le stesse non sono comparse ne costituite. È comparsa solamente la Procura Federale, la quale ha chiesto conferma dell'atto di deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Marziale Bonasio: 30 (trenta) giorni di inibizione;
- Società AC Ponte SP Isola SSD ARL: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva che le Società dovessero provvedere a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, l'originale proroga fidejussione bancaria di importo pari a € 31.000,00.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, la stessa Società deferita non ha provveduto al predetto adempimento. Trattandosi di infrazione strettamente documentale e formale.

Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- Marziale Bonasio: 30 (trenta) giorni di inibizione;
- Società AC Ponte SP Isola SSD ARL: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRELLA ANTONELLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Anzio Calcio 1924), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 - (nota n. 1871/1238 pf16-17 GP/AS/ac dell'11.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Mastrella Antonella, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Anzio Calcio 1924, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A3 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la copia dello Statuto sociale vigente e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;
- ASD Anzio Calcio 1924: Per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento

Alla odierna udienza, pur ritualmente convocate le parti, le stesse non sono comparse ne costituite. È comparsa solamente la Procura Federale, la quale ha chiesto conferma dell'atto di deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Mastrella Antonella: 30 (trenta) giorni di inibizione;
- Società ASD Anzio Calcio 1924: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva che le Società dovessero provvedere a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la copia dello Statuto sociale vigente.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, la stessa Società deferita non ha provveduto al predetto adempimento. Trattandosi di infrazione strettamente documentale e formale.

Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- Mastrella Antonella: 30 (trenta) giorni di inibizione;
- Società ASD Anzio Calcio 1924: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 2.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAGGIANO DANIELE (Direttore sportivo della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17), CARRA LUCA (Consigliere delegato della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17), SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL - (nota n. 1501/1097 pf16-17 GP/GT/ag del 22.08.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 22 agosto 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:

- Faggiano Daniele, Direttore sportivo della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere violato l’art. 7, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, avendo svolto, nel corso della stessa stagione sportiva 2016-2017, le attività di cui all’art. 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per la Società Trapani Calcio, per la Società US Città di Palermo e per la Società Parma Calcio 1913;
- Carra Luca, Consigliere delegato della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere stipulato, nella qualità di Consigliere Delegato della Società Parma Calcio 1913, con il Signor Faggiano Daniele un contratto tipo per sportivo professionista iscritto nell’albo speciale dei Direttori Sportivi, pur avendo il predetto Faggiano Daniele già svolto, nel corso della stessa stagione sportiva 2016-2017, le funzioni di cui all’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per la Società Trapani Calcio e per la Società US Città di Palermo;
- Parma Calcio 1913 Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Signor Carra Luca, Consigliere Delegato della Società Calcio Parma Calcio 1913 Srl.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Liberati) e i Signori Faggiano Daniele, Carra Luca e la Società Parma Calcio 1913 Srl, rappresentati dagli Avv.ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Faggiano Daniele, sanzione base

inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Carra Luca, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); la Società Parma Calcio 1913 Srl, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 300,00 (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda pari a € 600,00 (Euro seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Faggiano Daniele, Carra Luca e la Società Parma Calcio 1913 Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Faggiano Daniele, inibizione di mesi 2 (due);
- per Carra Luca, inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società Parma Calcio 1913 Srl, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 8 novembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio